

# Fondazione GRINS

# REGOLAMENTO PER LE MISSIONI

# Sommario

1.	Scopo	2
2.	Definizioni e Soggetti Autorizzati	2
3.	Autorizzazione	
4.	Durata, distanza e sede di partenza della missione	2
5.	Spese Rimborsabili	
6.	Spese di viaggio e di trasporto	
7.	Spese di vitto e alloggio	3
8.	Documentazione per il rimborso spese	4
9.	Anticipazione delle spese	4
10.	Missioni non effettuate o interrotte	4



### 1. Scopo

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di missione e di ammissibilità delle spese in base ai seguenti criteri: il perseguimento delle finalità istituzionali, l'economicità e la ragionevolezza della spesa, la motivazione delle ragioni della spesa in correlazione con le finalità istituzionali e la relativa utilità, lo stanziamento economico nel budget.

# 2. Definizioni e Soggetti Autorizzati

- 1. Ai fini del presente Regolamento, per missione si intende la prestazione di attività istituzionale effettuata fuori dalle sedi della Fondazione (definibile anche trasferta), sia nel territorio nazionale che all'estero, da:
  - il Direttore Generale;
  - il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per le attività e iniziative di sua competenza e attribuzione;
  - i componenti del Consiglio di Amministrazione, per le attività e iniziativa di propria competenza, o per le attività ad essi delegate dal Presidente;
  - il personale dipendente e da collaboratori coordinati e continuativi.
- 2. Non può essere incaricato di effettuare missioni il personale collocato in congedo o in aspettativa.

#### 3. Autorizzazione

- La missione deve essere autorizzata prima del suo inizio dal Direttore Generale per la verifica della copertura della spesa e della congruità dell'oggetto della missione con le finalità per cui i fondi sono stati stanziati.
- 2. In caso la missione sia espletata dal Direttore Generale, l'approvazione verrà effettuata dal Presidente.
- 3. L'autorizzazione alla missione è concessa su richiesta dell'interessato, utilizzando il modulo messo a disposizione dalla Fondazione, nel quale sono indicati gli elementi necessari per individuare il soggetto, l'oggetto e la motivazione della missione, la durata, il luogo, i mezzi di trasporto e i fondi su cui deve gravare il rimborso.

# 4. Durata, distanza e sede di partenza della missione

1. La durata della missione si considera dall'ora di partenza dalla sede di lavoro o dal domicilio, all'ora di rientro nella medesima sede/domicilio.



- 2. Sono ammessi partenze o arrivi in altro luogo solo se economicamente più convenienti per la Fondazione e/o, ove preventivamente stabilito caso per caso nello specifico incarico, se maggiormente funzionali all'attività prevista.
- 3. Se la destinazione della missione corrisponde al comune della sede di lavoro, non sono riconosciute spese di missione.

#### 5. Spese Rimborsabili

1. Sono rimborsabili le spese documentate di missione relative a: viaggio e trasporto; vitto e alloggio; visti consolari, tasse di soggiorno, spese per vaccinazioni obbligatorie e spese farmaceutiche per profilassi; parcheggio e deposito bagagli; quote di iscrizione a convegni, conferenze e seminari (se non già preventivamente oggetto di pagamento da parte della Fondazione); ingressi a stand per fiere; fotocopie, stampe, poster ed altri documenti inerenti l'oggetto della missione; collegamento a Internet e mance se obbligatorie; altre motivate spese inerenti l'oggetto della missione e strettamente necessarie ad essa.

### 6. Spese di viaggio e di trasporto

- 1. Il soggetto inviato in missione è di norma tenuto ad usare i mezzi ordinari sia per effettuare il viaggio che per i trasporti all'interno dell'area urbana di destinazione della missione o per raggiungere stazioni, aeroporti e porti. Sono mezzi ordinari: treno, taxi, aereo, nave, servizi di linea urbani ed extraurbani, auto di proprietà dell'incaricato/a.
- 2. La richiesta di utilizzo dei mezzi straordinari, quali mezzi a noleggio, deve essere espressamente motivata e autorizzata dal Direttore Generale.
- 3. In caso di uso del mezzo proprio compete un rimborso chilometrico per la percorrenza calcolata dalla sede di lavoro/domicilio alla destinazione sulla base delle mappe stradali aggiornate.
- 4. Eventuali sanzioni connesse all'utilizzo dei mezzi di trasporto sono in ogni caso a carico dell'inviato/a in missione.

#### 7. Spese di vitto e alloggio

- 1. Per le missioni in Italia e all'estero il rimborso riguarda le seguenti spese documentate:
  - Spese per la consumazione di pasti nel limite giornaliero di 120,00 euro in Italia e di 150,00 euro all'estero. Se la durata della missione prevede la consumazione di un solo pasto i limiti sono dimezzati.
  - Spese di pernottamento nel limite massimo giornaliero di euro 200,00 in Italia e di euro 260,00 all'estero.



2. Qualora i suddetti limiti giornalieri non possano essere rispettati, la spesa è ammissibile purché la circostanza venga adeguatamente motivata.

#### 8. Documentazione per il rimborso spese

- 1. Il rimborso delle spese avviene dietro presentazione dei documenti in originale, privi di alterazioni e tali da evidenziare le tipologie di spesa.
- 2. Le richieste di rimborso devono essere presentate entro 60 giorni dalla fine della missione.

# 9. Anticipazione delle spese

1. Il personale con rapporto di lavoro subordinato e i/le collaboratori/trici coordinati/e e continuativi/e, in quanto soggetti per i quali è prevista una remunerazione dell'attività che consente l'eventuale recupero delle somme, possono richiedere un'anticipazione delle spese di missione.

#### 10. Missioni non effettuate o interrotte

1. In caso di missioni autorizzate e non effettuate per gravi e documentati motivi personali o per motivi di lavoro attestati dal Direttore Generale, le spese già sostenute rimarranno a carico della Fondazione. Ad ogni buon fine l'inviato/a in missione deve tempestivamente porre in essere tutte le azioni necessarie affinché le competenti strutture della Fondazione possano attivarsi per ottenere i dovuti rimborsi da parte dei fornitori esterni.